

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

1.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
ANGELINI VITO ed altri: Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali dell'esercito	ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359) . . . . . 3
	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . . 3, 5, 7
	ANGELINI VITO . . . . . 5
	MICELI VITO . . . . . 6
	PERRONE ANTONINO . . . . . 6
	STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i> . . . . . 3, 6
	ZAMBERLETTI GIUSEPPE . . . . . 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

**Discussione della proposta di legge Angelini Vito ed altri: Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell'esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574 (359).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Angelini Vito, Zamberletti, Perrone, Alberini, Cerquetti, Stegagnini, Ruffini, Baracetti, Corvisieri, Fagni, Gatti, Guerrini, Martellotti, Minucci, Palmieri, Spataro, Zanini, Astori, Bonetti, Caccia, Cristofori, D'Acquisto, Lo Bello, Meleleo, Micheli, Santuz, Savio, Segni e Zoppi: « Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché estensione degli obblighi di ferma ai sottufficiali piloti dell'esercito ed estensione, proroga ed integrazione di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574 ».

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 359 comprende in un unico provvedimento una serie di norme volte

ad adeguare gli organici dell'aeronautica militare alle esigenze connesse con il controllo del traffico aereo. Tutti i colleghi sanno che, allorché fu varata la legge sui controllori del traffico aereo (quella, cioè, relativa alla loro smilitarizzazione), l'aeronautica militare fu depauperata della stragrande maggioranza del personale preposto al traffico aereo. Ma, come tutti i colleghi ricorderanno, la gestione del traffico aereo sugli aeroporti militari e su quelli di interesse militare è rimasta, comunque, di competenza dell'aeronautica militare, ragion per cui essa ha necessità di disporre di personale tecnico qualificato per il controllo del traffico aereo e di ricostituire, in pratica, un corpo adeguato e sufficiente per queste esigenze.

La proposta di legge in discussione tende inoltre a stabilire nuove modalità per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti delle tre forze armate e per l'ammissione degli stessi ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali, nonché a prorogare talune norme della legge n. 574 del 1980, in vista dell'entrata in vigore di una nuova, articolata ed organica normativa concernente il reclutamento, il riassetto dei ruoli e l'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate.

I colleghi ricorderanno che la legge n. 574 del 1980 stabilì alcune norme transitorie con scadenza nel 1985, epoca in cui presumibilmente dovrebbe entrare in vigore la nuova complessa normativa interforze per l'avanzamento ed il reclutamento degli ufficiali, normativa che completerebbe il quadro del riassetto delle varie categorie del personale in ordine agli organici ed alle carriere, che il Parlamento ha operato con la legge sui sottufficiali, approvata al termine della scorsa legislatura, e che intende operare con il progetto di legge di riforma del servizio di leva attualmente all'esame della Commissione.

Pertanto, nel 1985 dovrebbe entrare in vigore una nuova normativa globale che sostituirebbe la vecchia legislazione del 1975 con tutte le numerose modifiche ed integrazioni che si sono succedute nel corso di questi ultimi trent'anni.

Oltre alle suddette norme di raccordo si è sentita anche l'esigenza di inserire norme di natura equitativa, cercando il più possibile di evitare turbative all'assetto dei singoli ruoli ed ispirandosi ad accorti criteri di giustizia comparativa.

Tengo a sottolineare, inoltre, che il provvedimento messo a punto è frutto di una disamina di tutte le proposte di modifica della legge n. 574 del 1980 e di una faticosa ricerca di compromessi - di giusti compromessi - intesi a trovare il giusto punto di equilibrio tra l'interesse dell'istituzione militare e le comprensibili aspirazioni dei singoli militari e delle singole categorie di personale.

Non vi è dubbio che in questa complessa opera di armonizzazione si è riscontrata, in taluni casi, l'impossibilità di attribuire determinati benefici di carriera, non rispondenti ad imprescindibili esigenze di giustizia, bensì tendenti a ricercare il miglioramento di posizioni di carriera attraverso aggiustamenti normativi. Vorrei dire - usando un termine un po' antipatico - che siamo di fronte a richieste di tipo corporativo portate avanti dalle varie categorie del personale e, nell'ambito di esse, da gruppi di ufficiali, i quali entrano in carriera con precedenti normative o con posizioni non ben precise e fissate. Ciò costituisce sintomo di una larvata mentalità corporativistica che, qualora fosse assecondata, potrebbe portare al varo di norme non solo deleterie per l'organizzazione della difesa, ma anche mortificanti per molti altri ufficiali con un rispettabile *curriculum* di studi e di carriera. Mi riferisco in particolare a quelli provenienti dalle accademie. Né si può accettare in un'organizzazione militare un esasperato garantismo destinato ad allargare a dismisura le promozioni (avremmo dei ruoli fatti solo da tenenti colonnelli e tutti noi sappiamo bene quanto siano esuberanti nei gradi medio-alti le disponibilità dei quadri uffi-

ciali rispetto alle reali esigenze delle forze armate) e a causare ulteriori sperequazioni che innescherebbero una *escalation* inarrestabile di rivendicazioni. Sulla base di tale logica, non è possibile riconoscere, oltre a quanto già fatto dalla legge n. 574 del 1980, come servizio prestato nella categoria degli ufficiali, il servizio svolto in precedenza nella categoria dei sottufficiali, stante anche la netta differenziazione delle funzioni svolte, che non ammettono alcuna possibilità di assimilazione.

Penso che sarà difficile provvedere, al momento dell'elaborazione della legge di riforma, ad un allineamento giusto delle carriere così come noi intendiamo realizzarlo. Vi sono ufficiali che hanno svolto in precedenza, nel corso del loro servizio militare, il loro impiego nella categoria dei sottufficiali; questo è un fatto qualificante per le forze armate, in quanto premia l'impegno, la preparazione e la volontà di migliorarsi anche delle categorie inferiori nell'organizzazione militare, concedendo a tutti la possibilità di accedere ad una carriera di maggiori soddisfazioni che tenga contemporaneamente conto del grado di preparazione e dei precedenti professionali dei singoli. È evidente, però, che altro è aver svolto nel corso di un certo numero di anni di servizio funzioni meno qualificanti o meno importanti nel grado di sottufficiali, altro è avere svolto le stesse funzioni nella categoria degli ufficiali, con responsabilità e stato giuridico ben diversi. Inoltre, è necessario evitare una volta per tutte il protrarsi dell'accenato deleterio fenomeno degli scavalcamenti nell'ambito dei ruoli speciali; ciò è possibile solo calibrando gli avanzamenti in funzione non delle anzianità di servizio, ma delle permanenze minime nei vari gradi. Del resto si tratta in questo caso di anticipare di due anni un criterio base della nuova normativa sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate.

Al di là di tutte le facili critiche rivolte alla legge n. 574 del 1980 (all'approvazione della quale tutti noi abbiamo fornito un contributo rilevante ed in particolare, mi piace ricordarlo, il collega Angelini, che di essa è stato il più acceso

sostenitore), critiche spesso originate da interessi ristretti di categorie a torto ritenute danneggiate, come certamente ricorderete, detta legge ha sanato tante vecchie sperequazioni e a tutti, nessuno escluso, ha dato dei concreti benefici, tali da farci ritenere che oggi si è raggiunto nel settore delle carriere dei vari ruoli un giusto equilibrio, anche se ancora non completo e sufficiente.

A conferma di ciò posso aggiungere che quanto proposto in passato, per evitare che gli ufficiali dei ruoli speciali vengano promossi dopo i colleghi dei ruoli ad esaurimento, provenienti dallo stesso corso, ha già trovato soluzione nei primi due anni di applicazione della legge n. 574 grazie alle norme, ivi contenute, che hanno definito le varie progressioni di carriera. Turbare questo equilibrio significherebbe sconvolgere l'assetto dei ruoli, pregiudicare le possibilità di un razionale impiego del personale, affrontare oneri di spesa abbastanza rilevanti e non troppo giustificati e soprattutto significherebbe distruggere le premesse per un agevole passaggio alla nuova normativa.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**VITO ANGELINI.** Ringrazio innanzitutto il relatore per le puntuali osservazioni svolte sul contenuto di questo provvedimento e vorrei pregarlo, nei limiti del possibile, dal momento che è necessario che la legge entri in vigore entro la fine dell'anno e visto che siamo già alla fine di ottobre e che l'altro ramo del Parlamento deve ancora esprimersi in merito, di verificare se esistano divergenze di opinione da parte dei vari gruppi nei confronti del provvedimento in esame. Forse sarebbe opportuna la costituzione di un comitato ristretto...

**PRESIDENTE.** Essendo la Commissione riunita in sede legislativa, a norma di regolamento non è possibile tale costituzione.

**VITO ANGELINI.** Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, da una

parte, dà una valutazione politica generale e, dall'altra, compie uno studio normativo sul personale militare che si trova in determinate condizioni.

L'aspetto politico è esaminato da tutto il titolo primo che nasce dalla necessità di effettuare una concreta parificazione dei controllori militari con quelli civili.

Ricordo, inoltre, che un'altra rivendicazione dei controllori del traffico aereo riguarda la diversità di trattamento relativamente allo stesso servizio. La concezione dell'attuale provvedimento è, pertanto, quella di servirsi completamente di ufficiali e non più di sottufficiali, in modo che tutti abbiano lo stesso titolo, la stessa carriera, le stesse condizioni nel rapporto di impiego a salvaguardia delle stesse mansioni.

Una seconda parte della normativa in questione si riferisce al contratto di impiego degli ufficiali piloti di complemento. Per tutto il periodo passato abbiamo avuto nelle forze armate questa condizione, che è stata quella di una struttura che ha donato sangue all'aviazione civile nell'addestramento di piloti che, dopo un certo periodo di tempo, passavano appunto all'aviazione civile, la quale si giovava della formazione professionale di questo personale. Era questa un'opera che veniva svolta a vantaggio di una industria nazionale e quindi non era da condannare completamente. Il problema era quello di vedere se questa concezione potesse essere valida oppure se si doveva modificare il rapporto esistente tra l'aviazione militare e quella civile. D'altra parte, considerando che i mezzi a disposizione delle forze armate sono di un certo rilievo (*Jet*, *MRCA*, eccetera) e che per pilotarli vi è necessità di riflessi estremamente pronti (limite di 40 anni di età), si è pensato di stabilire un periodo di ferma obbligatoria della durata di dodici anni, limite in cui l'aviazione militare può usufruire della preparazione impartita a questo personale. Ripeto, questa parte ha riguardato scelte politiche che abbiamo fatto soprattutto in considerazione della perdita dei migliori elementi da parte delle forze armate a vantaggio dell'aviazione civile.

Un altro elemento contenuto nel provvedimento in esame è quello relativo al problema delle promozioni previste dalla legge n. 574.

È inutile ricordare, infatti, che i governi che si sono succeduti nel corso di questo periodo non hanno risolto tale questione; tanto che nell'ambito delle forze armate vi sono tuttora trattamenti e condizioni estremamente diversi. Soprattutto per quanto riguarda il trattamento giuridico vi è una differenza di valori particolarmente assurda: in tal senso l'articolo 31 del provvedimento oggi al nostro esame prevede un richiamo esplicito al rapporto di impiego che deve essere uguale per tutti. In effetti, gli unici che hanno ancora un rapporto di impiego precario nell'ambito dello Stato sono coloro che appartengono al settore delle forze armate.

La proposta di legge in discussione è stata ampiamente dibattuta nella passata legislatura: mi sembra, pertanto, opportuno rinviare a tale discussione ed alla relazione che accompagna il provvedimento per non appesantire inutilmente la discussione.

Devo però purtroppo ricordare che non solo non abbiamo ancora una legge organica, ma siamo al punto che se oggi non approviamo il provvedimento in questione rischiamo il blocco degli avanzamenti, con conseguente ribellione nell'ambito delle forze armate. Anche per questo motivo, pertanto, bisogna arrivare alla soluzione immediata del problema; in tal modo daremmo anche la dimostrazione che il Parlamento, come primo atto, ha voluto risolvere una situazione di estrema incertezza.

VITO MICELI. Desidero dire che la mia parte politica è d'accordo con l'urgente approvazione di questo provvedimento, ritenuto ormai indispensabile. D'altra parte, vorrei ricordare che la legge nella quale questo provvedimento viene ad inserirsi è stata lungamente discussa. Sono quindi del parere che le varie istanze delle categorie interessate debbano pervenire ad un confronto in questa sede. Quindi, la mia raccomandazione è quella di approfondire

lo studio di ciascun articolo della proposta di legge. Il gruppo del MSI-destra nazionale è, comunque, disposto a dare la propria collaborazione.

Desidero concludere questo mio intervento ricordando che gli stati maggiori delle tre forze armate hanno tante cose da dire su questa proposta di legge e sul progetto di legge di riforma del servizio di leva. Pertanto, sarebbe opportuno sentire, sia sull'uno sia sull'altro provvedimento, i rappresentanti degli stati maggiori.

ANTONINO PERRONE. Il provvedimento in discussione si trascina — come quello relativo al servizio di leva — ormai da diversi anni, ed è stato ampiamente discusso nella passata legislatura.

Non vi è dubbio che esso è stato considerato come derivante dall'esigenza di far fronte alla carenza d'iniziativa legislativa governativa. La proposta di legge in esame, inoltre, tende a sanare la situazione precaria di alcuni militari, nella convinzione che in tutte le altre strutture dello Stato si stia procedendo in tal modo.

Per quanto riguarda l'articolo 31, ritengo — mi rivolgo in particolare all'onorevole Angelini, primo firmatario di questa proposta di legge, che vede accomunate alle altre anche le firme di deputati del gruppo della democrazia cristiana — che esso debba essere considerato in termini differenti e più appropriati, cioè ribadendo l'equiparazione, sotto l'aspetto economico, tra il personale dei ruoli normali speciali e quello in servizio permanente del ruolo speciale aggiunto ad esaurimento.

È evidente che questo provvedimento serve ad attutire un poco taluni risentimenti che si sono manifestati nel settore militare...

BRUNO STEGAGNINI. Ma anche a non provocarne degli altri.

ANTONINO PERRONE. Certo, non possiamo recepire tutte le lamentele; né dobbiamo fare di questa legge — in questo sono d'accordo con il relatore — un prov-

vedimento corporativo. Però non vi è dubbio che non possiamo non recepire le lagnanze più pressanti, quelle cioè che rispecchiano i desideri e le aspettative della maggior parte degli ufficiali, nello sforzo di approntare una legge che serva, quanto meno, per il momento, ad evitare tali giustificati risentimenti, fermo restando che il nostro obiettivo deve essere quello di indurre il Governo a predisporre una legge-quadro che interessi tutto il settore militare per una più efficiente ed efficace strutturazione dell'intero apparato delle nostre forze armate. Sotto questo profilo riterrei opportuno che il Governo ci faccia sapere se il disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, relativo alle promozioni di alcune categorie di colonnelli, concerne materie trattate nella presente proposta, poiché, se così fosse, tale disegno di legge dovrebbe essere allineato con la proposta in discussione. Tale dubbio mi sorge poiché fino ad oggi non mi sembra che il Ministero della difesa abbia dimostrato di avere, per ciò che riguarda la questione dell'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, una visione organica dei problemi da affrontare.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vorrei fare solo un'osservazione di metodo. Poiché il provvedimento che stiamo esaminando riguarda l'ordinamento organizzativo di tutta l'amministrazione della difesa, più che sentire il parere dei singoli capi di stato maggiore, così come suggeriva poco fa l'onorevole Miceli, sarebbe opportuno che il Governo ci facesse conoscere chiaramente la propria posizione e l'indirizzo che intende dare a tale provvedimento. Quando, infatti, il Ministero dell'interno affrontò la riforma di polizia, il Parlamento contribuì con proprie iniziative e proposte, ma sempre facendo riferimento al quadro che aveva disegnato l'amministra-

zione. Ripeto, non si tratta di temi che attengono ai diritti civili, ma di temi riguardanti l'organizzazione della difesa, per cui il nostro punto di riferimento deve essere il Governo. Non concordo, comunque, con la richiesta di conoscere gli orientamenti degli stati maggiori, poiché nell'ambito di un corretto rapporto istituzionale l'interlocutore della Commissione non può che essere il Governo.

PRESIDENTE. Non ho voluto interromperla, onorevole Zamberletti, perché non intendo aprire una discussione su temi estranei all'ordigno dibattito. Per altro intendo ribadire che noi abbiamo un solo rapporto, quello con il Governo, per cui l'opinione dei singoli capi di stato maggiore riguarda l'interno del Ministero, e può essere portata a conoscenza della Commissione solo tramite il rappresentante del Governo a ciò delegato. Voglio altresì precisare che non intendo assolutamente derogare da questa linea, che è di correttezza costituzionale e parlamentare, e mi auguro che non si debba tornare più su tale tema.

In attesa che la I Commissione affari costituzionali e la V bilancio esprimano i prescritti pareri, prego il relatore di prendere gli opportuni contatti con i singoli gruppi affinché nella prossima seduta si possa approvare la proposta di legge. Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO